

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2063)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dall'VIII Commissione permanente (Istruzione e belle arti)
della Camera dei deputati nella seduta del 21 ottobre 1982*

d'iniziativa dei deputati CARPINO e IANNIELLO

(V. Stampato Camera n. 3623)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 ottobre 1982*

Proroga del termine di cui all'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Le incompatibilità previste dall'articolo 13 divengono operanti, per i professori di ruolo che già versino in tali situazioni, alla scadenza dei relativi mandati od incarichi e comunque dal 1° novembre 1984 ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.